



Comune di San Michele di Ganzaria

PROVINCIA DI CATANIA

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 43 del Reg.	Oggetto: Decreto Legislativo n. 59/2010 - Programmazione comunale delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Data 20/11/2013	

L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 19,30 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata da Signori Consiglieri e norma di legge, risultano all'appello nominale:

I CONSIGLIERI

COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI	COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI
1. SEMINARA	MICHELE	P		10. DI ROSA	FILIPPO	P	
2. PALMERI	MICHELE		A	11. PETTA	GIOVANNI	P	
3. GERACI	MARTINO			12. RUSCICA	GIUSEPPE		
4. IANNI	VINCENZO			13. NATIVO	LUCIGES		
5. CASCIANA	LOREDANA	P		14. MATRASCLA	GIOVANNI	P	
6. DI GREGORIO	GIOVANNI	P		15. BONFORTE	GIUSEPPE		
7. GALLENTI	GIOVANNI FILIPPO		A				
8. DEMARIA	SALVATORE						
9. GALLO	EVARISTO	P					

Assegnati n. 15 - Fra gli assenti sono giustificati (art. 473 O. R.M.L.) i Signori Consiglieri **Presenti n. 12**

In carica n. 13 **Assenti n. 3**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor SEMINARA MICHELE nella sua qualità di **Presidente**
- Partecipa il Segretario Comunale Signor DI ROSA FILIPPO la seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori: CASCIANA LOREDANA - GALLO EVARISTO - MATRASCLA GIOVANNI

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
- hanno espresso parere favorevole.

Ufficio Proponente: Area di Polizia Municipale - Ufficio Suap

Proposta di deliberazione di C.C. n. 3 del 06.07.2011

Oggetto: Decreto Legislativo n. 59/2010.- Programmazione comunale delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.-

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che in data 23 aprile 2010 è stato pubblicato nella G.U. n. 94 del 23 aprile 2010 il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 avente per oggetto "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa a servizi nel mercato interno" che ha inteso fornire un contributo decisivo al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi;

Che le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 59/2010 sono entrate in vigore a decorrere dall'8 maggio 2010 anche nella Regione Sicilia in forza della clausola di esecutorietà contenuta nell'art. 14 del citato decreto;

Che l'art. 64 del suddetto decreto legislativo innova profondamente la disciplina degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Che, infatti, l'art. 64, comma 1, dispone: "Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui si compone l'attività, fermissimo l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività intesa come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendono impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione".

Che la disposizione reca i principi e i criteri ai quali si devono attenere gli enti locali nel predisporre i provvedimenti di programmazione delle aperture limitatamente alle zone da sottoporre a tutela;

Che nei provvedimenti di programmazione non potranno più essere introdotti meccanismi di previsione di tipo quantitativo, essendo ammissibili solo criteri fondati sulla necessità di garantire il rispetto dei principi ulteriori indicati, ritenuti in grado di conciliare sia l'interesse della collettività alla fruizione di un servizio adeguato, che quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività;

Che la proposta per la programmazione di nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è quella di salvaguardare il nucleo del Centro Storico, individuato ai sensi del PRG vigente, stabilendo, fermi restando i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge n. 287/91, così come modificata dal più volte citato decreto legislativo, criteri di tipo qualitativo, quali:

- superficie utile di somministrazione non inferiore a mq. 50;
- abbattimento delle barriere architettoniche che consenta l'accessibilità immediata ai locali, fatte salve quelle scaturite dalla vivibilità stradale;
- insonorizzazione dei locali di somministrazione che prevedono anche intrattenimento e svago e/o che effettuano riproduzioni musicali di qualunque tipo;
- previsione di un'area attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti;

Che la proposta, in deroga a quanto sopra indicato, considerato che nel nostro comune molte attività di somministrazione di alimenti e bevande sono concentrate in via Vittorio Veneto e in via Nazionale - attraverso l'intera strada statale L24 - quindi principale strada di passaggio e di collegamento anche di mezzi pesanti, con rilevanti problemi di traffico, rumori ed inquinamento che ledono il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio, alla normale mobilità, e, non ultimo, causano problemi igienico-sanitari, è, altresì, quella di prevedere di non rilasciare nuove autorizzazioni in aggiunta a quelle esistenti in via Vittorio Veneto e in via Nazionale dall'intersezione di via Vittorio Veneto al civico 92, in quanto ragioni di ordine ambientale, sociale e di viabilità rendono impossibile prevedere ulteriori flussi di pubblico, senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità e alla normale mobilità;

Che la richiesta di aggiunta di tipologia da parte degli esercizi esistenti nell'area del Centro Storico, individuato ai sensi del PRG vigente, in via Vittorio Veneto e in via Nazionale dall'intersezione di via Vittorio Veneto al civico 92, sia subordinata, fermi restando i requisiti soggettivi ed oggettivi di legge, ai criteri di tipo qualitativo sopra indicati;

Che per il restante territorio comunale gli insediamenti delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande saranno soggetti ad autorizzazione amministrativa nel rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge n. 287/91 così come modificata dal più volte citato decreto legislativo, con la sola eccezione per l'insediamento dei locali che è previsto intrattenimento musicale, per cui sarà richiesta adeguata insonorizzazione;

Che i trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dalle zone non sottoposte a tutela alla zona da sottoporre a tutela (Nucleo del Centro Storico, individuato ai sensi del PRG vigente), dovranno essere sottoposti ai criteri qualitativi sopra individuati;

Che per quanto riguarda i trasferimenti della gestione o della titolarità degli esercizi per atto tra vivi o a causa di morte nella zona tutelata, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande potrà essere consentita mantenendo lo status quo esistente relativo al titolo autorizzativo del Dato Causa o del De Cuius, fermi restando i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge n. 287/91, così come modificata dal citato decreto legislativo n. 59/2010;

Lette le direttive impartite dalla Giunta Comunale con atto di indirizzo n. 34 del 12.05.2011 avente ad oggetto "Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Provvedimenti";

Tutto ciò premesso;

Verbale allegato alla deliberazione di C.C. n. ^{in 3} del 29/11/2011 avente ad oggetto: " D.Lgs n. 59/2010- Programma comunale delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande".

Il Presidente

Avvia la trattazione dell'argomento in esame, dando lettura della proposta di deliberazione.

Al termine, invita il Responsabile del Servizio Dr. Alberto Ciaglino, presente in aula, a dare i chiarimenti e le delucidazioni che i Consiglieri gli vorranno chiedere.

Il Responsabile risponde alle domande formulate dai Consiglieri di maggioranza e opposizione.

Successivamente, aperta la discussione intervengono:

Il Consigliere Bonforte, il quale avanza la proposta di emendare il punto 2 del dispositivo nel modo seguente: Cassare le parole " e in via Nazionale dall'intersezione di via Vittorio Veneto al civico 92".

Dopo ampie discussioni, il Presidente, acquisito il parere del responsabile del Servizio presente in aula, il quale dichiara di esprimere parere favorevole sull'Emendamento, anche in qualità di Comandante della P.M., sottopone a votazione l'Emendamento medesimo.

La votazione resa per alzata di mano, ha il seguente esito: Consiglieri presenti n. 12, favorevoli n. 12.

Il Presidente, preso atto dell'esito della votazione, dichiara approvato l'Emendamento proposto dal Consigliere Bonforte.

A questo punto, chiesta e ottenuta la parola, interviene il Consigliere Gallo, il quale avanza la proposta di modificare il limite minimo di superficie utile di somministrazione, di cui al punto 1 della parte dispositiva, nel modo seguente: ridurre il limite minimo da mq 50 a mq 30.

Dopo ampia discussione, il Presidente, acquisito il parere del Responsabile del servizio, il quale presente in aula, esprime parere favorevole, sottopone l'Emendamento al voto del Consiglio Comunale.

La votazione, resa per alzata di mano, ha il seguente esito: Consiglieri presenti n. 12: Favorevoli n. 12.

Dopo di che, il Presidente, preso atto dell'esito della votazione, dichiara approvato l'Emendamento proposto dal cons. Gallo.

Successivamente,

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione in oggetto nel testo come modificato con gli Emendamenti testé approvati.

La votazione, resa per alzata di mano, ha il seguente esito: Consiglieri presenti n. 12 Favorevoli n. 12.

Pertanto,

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo così come modificato con gli Emendamenti approvati;

Preso atto dell'esito della votazione,

all'unanimità,

Delibera

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "D.Lgs n. 59/2010-Programma comunale delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande", nel testo integrale come sopra emendato, che qui di seguito si intende trascritto e riportato.

Successivamente,

Il Consiglio Comunale

Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento, data l'opportunità e l'urgenza di applicare subito i criteri di programmazione in esso contenuti;

Con voto unanime favorevole, reso per alzata di mano, da n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PROPONE

1) Di approvare la programmazione comunale relativa agli insediamenti delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande prevedendo una zona da tutelare coincidente con il Nucleo del Centro Storico, come da PRG vigente, con l'individuazione, fermi restando i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge n. 287/91, così come modificata dal decreto legislativo del 26 marzo 2010 n. 59, dei seguenti criteri di tipo qualitativo:

- superficie utile di somministrazione non inferiore a mq. ~~80~~ 30
- abbattimento delle barriere architettoniche che consenta l'accessibilità immediata ai locali, fatte salve quelle esecutive dalla viabilità stradale;
- insonorizzazione dei locali di somministrazione che prevedono anche intrattenimento e svago e/o che effettuano riproduzioni musicali di qualunque tipo;
- previsione di un'area attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti;

2) in deroga a quanto previsto al punto 1), di non rilasciare nuove autorizzazioni in aggiunta a quelle esistenti in via Vittorio Veneto ~~senza~~ Nazionale dall'intersezione di via Vittorio Veneto al civico 92, in quanto ragioni di ordine ambientale, sociale e di viabilità rendono impossibile prevedere ulteriori flussi di pubblico senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità e alla normale mobilità;

3) Che la richiesta di aggiunta di tipologia da parte degli esercizi esistenti nell'area del Centro Storico, individuato ai sensi del PRG vigente, in via Vittorio Veneto e in via Nazionale dall'intersezione di via Vittorio Veneto al civico 92, sia subordinata, fermi restando i requisiti soggettivi ed oggettivi di legge, ai criteri di tipo qualitativo sopra indicati;


4) di non sottoporre a tutela il restante territorio comunale consentendo gli insediamenti delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che saranno soggetti ad autorizzazione amministrativa nel rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla Legge n. 287/91 così come modificata dal più volte citato decreto legislativo, con la sola eccezione per l'insediamento dei locali ove è previsto l'intrattenimento musicale, per cui sarà richiesta adeguata insonorizzazione;

5) di disporre che i trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dalle zone non sottoposte a tutela alla zona sottoposta a tutela (Nucleo del Centro Storico, individuato ai sensi del PRG vigente), siano sottoposti ai criteri individuati al punto 1);

6) di disporre che per i trasferimenti della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte nella zona tutelata, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande potrà essere consentita mantenendo lo status quo esistente relativo al titolo autorizzativo del Dante Causa o del De Cuius, fermi restando i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge n. 287/91, così come modificata dal citato decreto legislativo n. 59/2010;

7) di dichiarare la non applicabilità dei parametri numerici e quantitativi indicati nella delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 14.03.2006 avente ad oggetto: Nuovo piano dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

8) dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Il Responsabile di Area
Dott. Alberto Gagliano

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - Si esprime parere di regolarità/tecnica ai sensi dell'art. 1 della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 (art. 49 del T.U.E.L.).

San Michele di Ganzaria, li 2011

Il Responsabile


UFFICIO RAGIONERIA: si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 1 della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 (art. 49 del T.U.E.L.).

San Michele di Ganzaria, li 2011


Il Responsabile

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana approvato con legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:


IL PRESIDENTE



Il Segretario Comunale



Il Consigliere Anziano



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHÉ LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29.11.2011

decorati 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 17 della L.R. 44/91

È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 L.R. 44/91

Dalla Residenza Comunale, il

Il Segretario Comunale

ATTESTA ALTRESI

Su conforme attestazione del messo che la presente deliberazione in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 n. 44 come modificata con l'art. 127 comma 2), L.R. 17 del 28.12.2004, è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

dal al come previsto dall'art. 14, del D.Lgs. n. 28/2000

Il Messo

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, il